



Associazione culturale “Le arcate” STATUTO

Articolo 1.

E' costituita in Recco la libera Associazione Culturale di volontariato denominata: “Associazione Culturale Le Arcate” – Onlus.

Articolo 2.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, opera nel rispetto delle leggi, senza scopi di lucro. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Articolo 3.

L'Associazione ha sede legale in Recco, in località determinata dal Consiglio Direttivo ed ha durata illimitata.

Articolo 4.

Scopo dell'Associazione sono la promozione e lo sviluppo della cultura attraverso attività e manifestazioni dell'arte, del folklore, delle tradizioni della Liguria, delle tecnologie e dell'informatica, per la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e naturalistico e la diffusione delle conoscenze digitali.

Tali iniziative verranno sviluppate utilizzando ogni forma lecita di diffusione attraverso incontri, dibattiti, pubblicazioni, mostre, rassegne d'arte e musicali.

L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni presenti sul territorio aventi stesse finalità.

Articolo 5. Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono negli scopi dell'Associazione, cittadini italiani e stranieri ovunque residenti che condividano e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

L'Associazione è costituita da:

- a. Soci fondatori;
- b. Soci ordinari;
- c. Soci sostenitori;
- d. Soci onorari.

Sono **Soci fondatori** coloro che hanno operato e collaborato alla realizzazione dell'Associazione e che risultino dall'atto costitutivo.

Sono **Soci ordinari** coloro i quali, fatta domanda di ammissione controfirmata da almeno due Soci, sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Sono **Soci sostenitori** i Soci che volontariamente versano una quota sociale superiore a quella ordinaria.

Sono **Soci onorari** tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, insignite dal Consiglio Direttivo che si sono distinte per particolari titoli culturali o artistici o che si sono particolarmente distinte per l'incremento del patrimonio e del prestigio dell'Associazione.

Possono essere Soci dell'Associazione oltre le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni senza personalità giuridica, le fondazioni i comitati ed ogni altro ente di tipo associativo o societario.

Articolo 6.

Sulla domanda di associazione delibera, inappellabilmente, il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione.

I Soci fondatori, ordinari e sostenitori, all'atto della costituzione del rapporto associativo, hanno il dovere di essere in regola con la quota associativa nella misura e con le modalità che verranno, di volta in volta, stabilite dall'Assemblea.

Le quote associative non sono rimborsabili e fanno parte del patrimonio sociale.

Articolo 7.

La qualità di Socio si perde per:

- a. dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b. per morosità, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c. per indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, dei Soci che abbiano contravvenuto agli obblighi di legge o del presente statuto.

Avverso alla deliberazione di esclusione per indegnità è facoltà del Socio ricorrere al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

Articolo 8. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente dell'Associazione;
- d. il Collegio dei Revisori;
- e. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9. Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 31 marzo mediante comunicazione scritta a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data fissata. L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando almeno un terzo dei Soci lo richieda. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci. Ciascun Socio può avere una sola delega. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci, presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a. nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- c. nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d. approvare il programma di attività dell'Associazione;
- e. approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- f. stabilire l'ammontare della quota sociale a carico dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno un terzo dei Soci, presenti in proprio o per delega.

È competenza dell'Assemblea straordinaria assumere le deliberazioni sulle proposte di modifica del presente Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione. Per deliberare occorre il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti all'Assemblea aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria vengono fatte constare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da sette membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni volta che lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno tre dei suoi membri componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal presidente dell'Associazione dal segretario della seduta.

Se nel corso dell'esercizio vengono rassegnate per iscritto le dimissioni contemporanee di almeno tre Consiglieri, il Consiglio Direttivo indirà nuove elezioni degli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede a tutto quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa; ad esso è demandato tutto quanto dalla legge o dal presente Statuto non sia espressamente riservato all'Assemblea;
- b. si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese o quando ne faccia richiesta uno o più membri;
- c. elegge fra i propri membri il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- d. convoca l'Assemblea dell'Associazione;
- e. esamina le domande degli aspiranti Soci;
- f. propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa;
- g. predispone il bilancio preventivo dell'Associazione nonché il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h. può affidare a terzi o a speciali commissioni, specifici incarichi nonché lo studio di programmi, progetti e proposte inerenti l'attività dell'Associazione;
- i. ratifica i provvedimenti assunti in caso di necessità e di urgenza dal Presidente;
- j. predispone gli eventuali Regolamenti relativi a specifiche attività dell'Associazione;
- k. può assumere personale, ove sussistano le necessità e la disponibilità finanziaria.

Articolo 11. Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri a maggioranza di voti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e a lui compete dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente dell'Associazione, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 12. Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a. provvede al rapporto con i Soci, alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli stessi;
- b. provvede al disbrigo di tutte le pratiche relative alla vita dell'Associazione;
- c. provvede al disbrigo della corrispondenza;
- d. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri;
- e. è a capo del personale.

Articolo 13. Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;
- b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14. Collegio dei Revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

I Revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori si raduna almeno due volte l'anno. Una delle riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio.

Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Articolo 15. Probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Articolo 16. Gratuità e durata delle cariche - Sostituzioni

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

In linea generale, chi, eletto ad una carica sociale, presenta nel corso del mandato le proprie dimissioni, viene sostituito col primo dei non eletti nel rispettivo organismo, ovvero il sostituto viene cooptato dal Consiglio Direttivo fra i Soci, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 17. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi dei privati;
- c. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 18. Quota sociale

La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 19. Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 20. Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno dieci Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto.

Articolo 21. Scioglimento

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento viene previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.22 Norme di rinvio

Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le disposizioni di diritto comune.
